

POS CNR N. 600BIS/13
REP. CNR CN. N. 35002



ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

e

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in rappresentato dal Prof. Fernando Ferroni, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo il proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e con il mondo dell'impresa;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, favorisce l'Innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha acquisito e dispone di conoscenze, competenze, infrastrutture di ricerca e mezzi strumentali di eccellenza, suscettibili di trovare applicazione anche in settori interdisciplinari o industriali, di interesse applicativo o propri di altre discipline scientifiche;
- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio,;
 - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- lo sviluppo di molte attività del CNR richiede l'utilizzazione di competenze, mezzi strumentali e metodologie sviluppate nell'ambito delle ricerche in Fisica delle particelle;
 - tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche è in atto da tempo una intensa collaborazione scientifica, nei termini di cui alle rispettive attività istituzionali e tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse, disciplinati a loro volta da specifiche convenzioni di collaborazione;
 - è interesse delle Parti, in particolare, attivare ogni possibile iniziativa e sinergia per coordinare le rispettive attività al fine di rendere più incisiva la partecipazione italiana alla progettazione, realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture europee di ricerca, nonché ai Bandi e ai finanziamenti assegnati dall'Unione Europea nell'ambito del prossimo Programma Quadro "Horizon 2020";
 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno pertanto interesse a proseguire e potenziare la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2
(Oggetto)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione, lo svolgimento e lo sviluppo di attività e programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle loro applicazioni.

Le modalità e le forme di collaborazione potranno costituire oggetto di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro il personale di una Parte potrà essere associato alle attività dell'altra nel rispetto della normativa in vigore presso le due Istituzioni.

ART. 3 (Comitato di Indirizzo)

Per il miglior coordinamento delle attività in settori di reciproco interesse, il CNR e l'INFN concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- promozione e sostegno al coordinamento della partecipazione congiunta alle ESFR e ai bandi di Horizon 2020;
- scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proposta iniziative comuni per la pubblicazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti;
- predisposizione di un elenco annuale delle collaborazioni attivate da trasmettere alle Parti a cura del Presidente.

Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente dell'INFN o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dall'INFN entro 60 dalla stipula del presente Accordo. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

ART. 4 (Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse messe a

disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

ART. 5
(Proprietà Intellettuale)

Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nelle relative convenzioni operative sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

L'INFN e il CNR si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

ART. 6
(Tutela dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 7
(Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante

comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 8
(Foro competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 9
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 10
(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 11
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma, **PEC 18-11-2013**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente

Prof. Fernando Ferroni